



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 268/11/CSP

**SEGNALAZIONE DELL'ONOREVOLE CARMELO INCARDONA
(CANDIDATO SINDACO NEL RINNOVO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VITTORIA)
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELESERVICE S.R.L. (EMITTENTE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "E20 SICILIA") PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA
DELIBERA N. 80/11/CSP DEL 29 MARZO 2011**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 ottobre 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione a firma dell'On. Carmelo Incardona, candidato Sindaco nel rinnovo del Consiglio comunale di Vittoria (RG) del 29 e 30 maggio 2011, pervenuta in data 25 maggio 2011 (prot. n. 26135), con la quale è stata denunciata la presunta violazione da parte della società Teleservice S.r.l., emittente televisiva locale "E20 Sicilia", della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del D.M. 8 aprile 2004 e della delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, nella quale si asserisce la disparità di trattamento tra il segnalante ed il Sindaco uscente, avv. Giuseppe Nicosia, anch'egli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

candidato Sindaco, all'interno dei telegiornali e delle trasmissioni informative irradiati dalla citata emittente durante tutto il corso della campagna elettorale;

VISTA la nota del 27 maggio 2011 (prot. n. 26596), con la quale il Servizio comunicazione politica ha trasmesso al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia la segnalazione *de qua* per lo svolgimento dei conseguenti accertamenti istruttori;

VISTA l'istruttoria esperita dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e, in particolare:

a) la nota del 29 giugno 2011 (prot. n. 33228) con la quale il segnalante, in riscontro alla richiesta del Corecom di circostanziare i fatti oggetto dell'asserita violazione (prot. n. 27876 del 1 giugno 2011), ha precisato che:

- non è stata data informazione ad alcuni eventi relativi all'attività elettorale del segnalante, quali l'inaugurazione della sede del comitato elettorale (5 marzo 2011) e la *convention* del 26 marzo con l'intervento dell'onorevole Gianfranco Miccichè, in qualità di leader del partito, né è mai intervenuto l'addetto stampa del segnalante nella rassegna stampa in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì;

- l'attenzione riservata al candidato Sindaco uscente nei telegiornali quotidiani è stata sproporzionata rispetto a quella attribuita agli altri candidati Sindaci, in alcuni casi addirittura inesistente, come ad esempio per la lista Aiello Sindaco o per il responsabile di Vittoria Futura, Signor Salvatore Papa;

- nell'unica occasione in cui il segnalante è stato ospite delle trasmissioni ha avuto come secondo giornalista interlocutore il Signor Andrea di Falco, addetto stampa del Sindaco uscente Giuseppe Nicosia e non un giornalista indipendente;

- nell'ultima giornata elettorale il segnalante non ha avuto la possibilità di replicare alle dichiarazioni dei giornalisti dell'emittente televisiva ed è stato accusato di non aver accettato il contraddittorio con il Sindaco uscente nei locali dell'emittente televisiva in questione, avendo chiesto che la trasmissione fosse moderata da un giornalista terzo ed indipendente rispetto alla testata;

- nel corso dell'ultima settimana elettorale, quella relativa al turno di ballottaggio, il Sindaco Nicosia ha rilasciato affermazioni lesive della dignità personale del denunciante, di rilevanza penale, senza possibilità di replica;

- la notizia del conferimento della cittadinanza onoraria all'ex commissario tecnico della nazionale di calcio, Marcello Lippi, avvenuto a Palazzo di città il 25 maggio 2011 e rilevata sul giornale, è stata mandata in onda anche di domenica, giorno di silenzio elettorale;

b) le memorie della società Teleservice S.r.l. (trasmesse dal Corecom in allegato alla nota del 29 settembre 2011), nelle quali si evidenzia che :



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l'emittente televisiva "E20" ha assicurato la pluralità dei punti di vista di tutti i soggetti politici candidati, come si evince dalla documentazione allegata, relativa al periodo febbraio – giugno 2011;
- per quanto riguarda il candidato Sindaco Salvatore Papa, il servizio nel telegiornale sulla presentazione della sua candidatura è andato in onda il 3 febbraio 2011 e lo stesso candidato ha partecipato al programma giornalistico di approfondimento "Focus" del 17 maggio 2011, al quale hanno preso parte anche gli altri candidati nei giorni successivi;
- anche alla lista "Aiello Sindaco" sono stati dedicati adeguati servizi informativi nella rassegna stampa "E20Quotidiani" e nei telegiornali diffusi dall'emittente; inoltre il candidato, pur invitato a partecipare al programma "Focus" del 19 maggio 2011, ha declinato l'invito;
- quanto al segnalante, il servizio sull'inaugurazione della sede elettorale è andato in onda il 7 marzo 2011, ed il giornalista Andrea Di Falco non risulta essere l'addetto stampa del Sindaco uscente Giuseppe Nicosia, ma l'opinionista dell'emittente televisiva in questione;
- è stato dedicato un ampio servizio giornalistico alla manifestazione del 26 marzo 2011 con l'intervista al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri onorevole Gianfranco Micciché;
- il servizio sul conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Vittoria all'ex commissario tecnico della nazionale di calcio Marcello Lippi - andato in onda il 25 maggio 2011 – era relativo alla cronaca giornalistica e non rivestiva alcun carattere politico – elettorale;
- per quanto riguarda l'asserito attacco al segnalante nell'ultima giornata prima del voto, si è trattato solo di una legittima replica della redazione giornalistica alle affermazioni rilasciate dall'On. Incardona nel corso della trasmissione "Focus" del 9 giugno 2011; lo stesso, comunque, ha avuto ampio spazio di replica nell'ultima settimana del turno di ballottaggio, periodo nel quale ha potuto esprimere le proprie proposte elettorali in ordine all'apparentamento con la lista "Aiello Sindaco";

VISTA la deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia n. 8 del 30 agosto 2011, pervenuta con nota del 5 ottobre 2011 (prot. n. 52469), nella quale, alla luce dell'istruttoria esperita, si propone l'archiviazione dell'esposto dell'On. Incardona nei confronti dell'emittente "E20Sicilia", in quanto non sono state rilevate le presunte violazioni da parte della citata emittente, i cui chiarimenti sono stati giudicati esaustivi;

CONSIDERATO che l'articolo 15 della delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011 stabilisce che *"Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione";

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata a conclusione dell'istruttoria dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia concernente l'insussistenza dell'asserita violazione delle disposizioni in materia di parità di trattamento nei programmi di informazione diffusi dalla società Teleservice S.r.l. nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Vittoria (RG);

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Napoli, 12 ottobre 2011

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

268/11/CSP

A

AD